



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

~~N° 3 /2016~~ N. 18/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Torda Stefano Luigi nato a Rieti il 26/08/1948 matr. 21467 c.f. TRDSFN48M26H282D

Oggetto della spesa: Differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 775158 del 13/11/2015 (prat. 7/15 C:C.Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 6915/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 17/09/2015

Il tribunale di Napoli in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dall'ex dipendente Torda Stefano Luigi contro l'Ente Regionale volta, anche in via cautelare, alla richiesta di disposizione di reintegrazione nel posto di lavoro (e a tal proposito con ordinanza del 26 febbraio /5 marzo 2013 veniva accertato, in via cautelare, il diritto del Torda allo svolgimento dell'incarico dirigenziale fino alla scadenza del contratto), con condanna della resistente Amministrazione al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate per l'illegittimità della anticipata risoluzione del contratto ex art. 19 del D.lvo 165/2001 ed al risarcimento del danno biologico ed esistenziale, vinte le spese, ha condannato la Regione Campania al pagamento, in favore del predetto ricorrente, della somma di €. 48.676,00 oltre interessi al saggio legale ed eventuale risarcimento del maggior danno ex art. 16 c.6 della legge 412/1991, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, confermando la ordinanza cautelare pronunciata in data 25/02/15 e, per l'effetto, dichiarando l'illegittimità dell'anticipata risoluzione del contratto ex art. 19 VI comma D.lvo 165/2001 intercorso tra le parti;

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, rigettato gli altri capi di domanda, condannando la Regione resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 3.500,00 oltre spese

Scheda debiti fuori bilancio Torda Stefano L

pag. 1 di 3



generali come per legge, Iva e CPA e fissando il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 778760 del 13/11/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D. 07, con nota prot. n. 235203 del 06/04/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 778760 del 13/11/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D. 10 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D., con nota prot. n. 789832 del 18/11/2015, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 6915/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 17/09/2015

TOTALE DEBITO

€. 71.128,03

Ex dipendente **Torda** Stefano Luigi matr. 21467

Retribuzione dal 01/11/2014 al 09/03/2015	€. 48.676,00
Interessi legali dal 01/11/2014 al 27/06/2016	€. 175,62
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. <u>17.169,49</u>
	66.021,11

Competenze per spese di giudizio Sig.Torda €. **5.106,92**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 775158 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
Sentenza n 6915/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 17/09/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota 789832 della U.O.D. 10

Napoli, 06/04/2016

Il responsabile della P.O.
dott Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza – Certificazioni Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale Vita

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0789832 18/11/2015 10,53

Mitt. : 551410 UOD Quiescenza-Certificazioni ...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 120 del 2013



Al Dirigente della UOD 04
Della D.G. Risorse Umane

Loro Sedi

Oggetto: relazione per riconoscimento sentenza n. 6915/2015 del Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro- Ricorrente Torda Stefano Luigi c/ Regione Campania

La vicenda di cui alla sentenza in oggetto prende le mosse dall'adozione, a cura della UOD Quiescenza, dei provvedimenti conseguenti alle modifiche normative di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114: tale norma ha introdotto la regola generale, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età. In particolare ha previsto l'abolizione dell'articolo 16 del decreto legislativo 503/1992 e degli interventi legislativi conseguenti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica- Servizio Studi e consulenza Trattamento Personale- aveva già precisato, con parere n. 14862 del 10/04/2012, che, in base all'art. 33 del D.L. 223/2006 conv. in legge n. 248/2006, i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici derivanti anche dall'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (abrogato dall'art. 1 del d.l. 90/2014) si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001 e che **“si è dell'avviso che la nuova norma non abbia impattato sulla portata di tale disposizione e che, quindi, i limiti di età restino comunque vincolanti ai fini del conferimento e della durata degli incarichi dirigenziali ai sensi del predetto art. 19, comma 6.”**

A seguito di tale previsione normativa si era preso atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del ricorrente, dirigente con incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, in quanto lo stesso aveva già superato il 66° anno di età.

Il dott. Torda ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la riammissione in servizio previo annullamento del provvedimento di risoluzione per raggiunti limiti di età. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato accolto in parte con l'ordinanza del Giudice del lavoro in data 26/02/2015 sulla base di argomentazioni che l'UOD Quiescenza non ha ritenuto condivisibili invitando l'Avvocatura regionale a impugnare tramite reclamo la predetta ordinanza.

L'Avvocatura Regionale in persona dell'Avvocato Capo, con nota prot. 0198577 del 23/03/2015, alla scadenza del termine per proporre il gravame, rappresentando l'insussistenza dell'interesse espressa dal Presidente della Giunta Regionale con la nota 5421/UDCP/GAB/GAB del 21/03/2015, non ha ritenuto di proporre reclamo avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro la



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza – Certificazioni Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale Vita

quale, partendo dal presupposto che, trattandosi di contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, ha ritenuto che la disciplina della cessazione anticipata andasse rinvenuta nelle norme dirette specificamente a disciplinare un tipo contrattuale del tutto diverso dal tipico rapporto organico alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, affermazione che non era assolutamente condivisibile.

Si evidenzia, altresì, che secondo quanto appreso per le vie brevi, l'Avvocato Capo avrebbe avvocato il fascicolo dall'avvocato incaricato della vertenza. Si richiama a tal proposito quanto prevede il Regolamento Avvocati Elenco Speciale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli attualmente vigente e deliberato nella seduta del Consiglio in data 18/11/2014: Art. 4 comma 3: "Gli Avvocati corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento degli affari di cui sono incaricati, nonché con i dipendenti amministrativi del proprio ufficio per l'esecuzione degli adempimenti e dei compiti collegati"; art. 5 comma 2 "Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non esiste rapporto di subordinazione, né di gerarchia funzionale e nell'espletamento del mandato professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente".

La proposizione da parte dell'Avvocatura regionale del richiesto reclamo avrebbe consentito che sulla nuova e delicata materia si pronunciasse un collegio composto da tre magistrati che avrebbe avuto una visione più ampia del caso sottoposto al loro esame.

Il mancato reclamo non è stato improduttivo di conseguenze in quanto la sentenza in oggetto ha concluso per l'accoglimento del ricorso del dott. Torda sulla base delle osservazioni già contenute nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 26/02/2015 e riprodotte in sentenza "non avendo la Amministrazione resistente dedotto ulteriori argomenti né in punto di fatto né in diritto"; ciò, si ripete, nonostante quanto rappresentato dallo scrivente ufficio che aveva fornito argomentazioni per proporre reclamo avverso la predetta ordinanza.

Si rappresenta, infine, che si è richiesto all'Avvocatura di proporre appello avverso la sentenza in oggetto.

Si allegano:

- Nota prot. 0169125/2015 della UOD Quiescenza contenente la richiesta e le motivazioni per proporre reclamo
- nota 0198577 del 23/03/2015 dell'Avvocatura Regionale
- nota 5421/UDCP/GAB/GAB del 21/03/2015 del Presidente della Giunta Regionale
- Regolamento Avvocati Elenco Speciale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Sorrentino

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 6915/2015
Dip.TORDA STEFANO LUIGI

Diritti e onorari			3.500,00
spese generali	15,00%	3.500,00	<u>525,00</u>
			4.025,00
CPA	4%	4.025,00	<u>161,00</u>
			4.186,00
IVA	22%	4.186,00	920,92
TOTALE FATTURA			5.106,92
NETTO A PAGARE			5.106,92





Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza – Certificazioni Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale Vita

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0169125 11/03/2015 15,14

Nitt. : 551410 UOD Quiescenza-Certificazioni

Ass. : A.G.C.4 Avvocatura

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 120 del 2013



All'Ufficio Speciale Avvocatura
Via Marina Palazzo Armieri
Napoli

Al Dirigente della UOD 04
Della D.G. Risorse Umane

E p.c.

Alla Direzione Generale
per le Risorse Umane

Ai Dirigenti delle UOD 02- 03 e 07
Loro Sedi

Oggetto: Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro- Ricorrente Torda Stefano Luigi c/ Regione Campania
CC. 7/2015

In riferimento all'ordinanza del Giudice del lavoro emessa in data 26/02/2015 e dep.ta in data 06/03/2015, nel procedimento promosso dal dr. Torda Stefano Luigi c/ Regione Campania, trasmessa con nota prot. n. 163867 del 10/03/2015, si rappresenta quanto segue: si esprimono, in primis, alcune considerazioni in ordine alle osservazioni formulate dal Giudicante che non ha ritenuto conferenti i riferimenti normativi posti a base della risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Giudice parte dal presupposto che, trattandosi di contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, la disciplina della cessazione anticipata andrebbe rinvenuta nelle norme dirette specificamente a disciplinare un tipo contrattuale del tutto diverso dal tipico rapporto organico alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Giova a tal proposito ricordare che proprio l'art. 33 comma 3 del d.l. 223/2006 è la norma specificamente dettata dal legislatore in tema di limiti di età per i rapporti di lavoro nascenti a seguito del conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001.

L'art. 33, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, prevede, infatti, che "I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (abrogato dall'art. 1 del D.l. 90/2014) si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi

Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – fax 0817962764 – Pec: dg14.uod10@pec.regione.campania.it

Handwritten signature or mark.



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza – Certificazioni Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale Vita

dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001". Secondo quanto si legge nella **Relazione al disegno di legge n. 741 AS di Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223**, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, **"la previsione contenuta al comma 3 uniforma la disciplina dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, sia interno che esterno, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si tratta di una misura necessaria di equità e razionalizzazione, tenuto conto della prassi instauratasi in molte amministrazioni di attribuire un incarico dirigenziale, in qualità di estraneo, allo stesso dirigente cessato dal servizio per limiti di età, con mantenimento della stessa retribuzione complessiva"**.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica- Servizio Studi e consulenza Trattamento Personale-, in linea con la ratio della norma esposta nella relazione illustrativa del disegno di legge, aveva già precisato, con parere n. 14862 del 10/04/2012, reso a seguito della Riforma Fornero, che in nulla aveva innovato in tema di limite di età ordinamentale, che **"considerato anche che il citato art. 33, comma 3, non è stato modificato, si è dell'avviso che la nuova norma non abbia impattato sulla portata di tale disposizione e che, quindi, i limiti di età restino comunque vincolanti ai fini del conferimento e della durata degli incarichi dirigenziali ai sensi del predetto art. 19, comma 6."** Tale parere risulta essere, alla data odierna, l'unico parere relativo all'argomento formulato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e disponibile nell'apposita sezione del portale istituzionale del Ministero. A seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 16 del d.lgs. 503/1992 ad opera dell'art. 1 del DL 90/2014, il limite di età non è più suscettibile dell'incremento che era consentito dalla norma abrogata. Ragione per cui, anche gli incarichi dirigenziali ai sensi del predetto art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, non possono durare oltre il limite di età previsto dalla legge, così come precisa il predetto parere.

L'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (abrogato dall'art. 1 del DL 90/2014) non era stato richiamato, pertanto, dall'Amministrazione al fine di estendere ai dirigenti ex art. 19 comma 6 la disciplina sul trattenimento in servizio, bensì solo quale parametro normativo previsto dall'art. 33 comma 3 d.l. 223/2006 per prevedere il limite di età oltre il quale non poteva proseguire il rapporto di lavoro.

Non sembra, inoltre, possa condividersi la ricostruzione della ratio dell'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 presupposta dal Giudicante: nell'ordinanza depositata il 06/03/2015 si legge che con la norma del 2012 il legislatore aveva inteso evitare che, attraverso lo strumento degli incarichi a professionisti esterni, fossero aggirati i limiti di età al fine di ottenere un prolungamento del rapporto dirigenziale: questa interpretazione della ratio legis confligge con quella che si legge nella relazione al Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". Si legge, infatti, che **"il comma 9 pone una incompatibilità in merito all'affidamento di consulenze. Essa concerne l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza (anche a titolo gratuito, parrebbe di intendere) a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano**



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza – Certificazioni Posizioni Assicurative

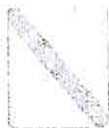
Assicurazione Sociale Vita

svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti". Nella relazione tecnica si legge che "la disposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell'affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del dlgs n. 165/01, nonché degli enti inseriti nell'allegato ISTAT e delle autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Alle suddette amministrazioni è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, i quali nell'ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico. Si tratta di una disposizione di razionalizzazione che risulta neutrale dal punto di vista finanziario".

In alcun modo, dunque, la norma mira ad evitare aggiramenti del limite ordinamentale di età, come invece affermato dal Giudice, e, in ogni caso, nella previgente formulazione, la stessa non era riconducibile alla fattispecie in esame essendo diretta a disciplinare il conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti: l'incarico conferito al dott. Torda non era né di studio né di consulenza in quanto allo stesso, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001 era stato attribuito l'incarico di Capo del Dipartimento dell'Istruzione, la Ricerca, il Lavoro, le Politiche culturali e le Politiche sociali e, pertanto, gli era stato attribuito un incarico dirigenziale di una struttura ordinamentale della Giunta regionale della Campania; inoltre il dott. Torda non rientra nemmeno nella previsione soggettiva della norma surrichiamata che pone il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti: il dott. Torda, infatti, pur essendo in quiescenza, non è mai appartenuto ai ruoli della Giunta Regionale della Campania.

Per quanto concerne la richiamata applicazione dell'art. 6 del medesimo D.L. 90/2014, si rappresenta che tale norma prevede il divieto di conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Allo stato la previsione non ha impatto sugli incarichi già in corso ma si applica solo agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 90/2014. Nella relazione illustrativa del disegno di legge e nelle schede di lettura dei lavori parlamentari non risulta che la previsione possa in qualche modo derogare ai limiti di età ordinamentali per il conferimento di incarichi dirigenziali; **pertanto, gli incarichi in corso possono proseguire nei limiti previsti dalla normativa in tema di limiti di età**, che a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 16 del d.lgs. 503/1992, risulta essere il compimento del 65° anno di età. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha già superato detto limite in quanto ha già compiuto 66 anni. Al riguardo si rappresenta, altresì, che con **Circolare n. 6/2014**

Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – fax: 0817962764 – Pec: dg14.uod10@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza – Certificazioni Posizioni Assicurative

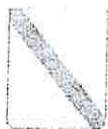
Assicurazione Sociale Vita

(Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) il Ministro per la Funzione Pubblica ha richiamato la normativa applicata dalla scrivente nella vicenda in esame ribadendo che "Per gli incarichi dirigenziali, in particolare, va ricordato che la possibilità di attribuirli a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dalla disciplina vigente (si veda, in particolare, l'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo agli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, quali i pensionati)". Il richiamo operato dalla Circolare n. 6/2014 alla disciplina dell'art. 33 comma 3 del d.l. 223/2006 non può non estendersi a quella che è la ratio della normativa medesima esplicitata nella relazione illustrativa e ribadita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 2/2012 di cui si è discusso sopra.

In ogni caso, si ritiene opportuno precisare che il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001 determina la nascita del rapporto organico con la Pubblica Amministrazione conferente, inteso quale rapporto di rilievo non giuridico, ma organizzativo: le persone fisiche preposte ad un organo (inteso quale ufficio particolarmente qualificato, in grado di manifestare la volontà dell'ente, deputato ad imputare all'ente cui appartiene non solo gli effetti di una determinata attività giuridica da esso espletata, ma anche l'intera fattispecie) sono considerate non come soggetti a sé stanti, ma come elementi strutturali dell'organizzazione dell'ente cui appartengono. Il rapporto di servizio è, al contrario, un vero e proprio rapporto giuridico intersoggettivo che legittima l'inserimento di una persona fisica all'interno di un ente pubblico nonché al servizio di quest'ultimo.

A seguito del conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento dell'Istruzione, la Ricerca, il Lavoro, le Politiche culturali e le Politiche sociali conferito dalla Giunta Regionale della Campania, il dott. Torda ha sottoscritto il contratto ex art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001 in data 11/02/2013. R. n. 1; la disciplina applicabile al rapporto de quo è, come si evince dagli articoli del contratto, quella prevista per il personale dirigenziale di ruolo a cui vi è stata equiparazione sia sotto il profilo economico, sia per i doveri e le responsabilità, sia per tutti gli altri istituti previsti per il rapporto di lavoro dirigenziale intercorrente con una Pubblica Amministrazione. La struttura affidata alla direzione del dott. Torda è una delle strutture ordinarie introdotte nel nuovo ordinamento della Giunta Regionale della Campania di cui al Regolamento n. 12/2011 approvato con deliberazione di G.R. n. 612 del 29/10/2011. L'art. 7 di detto regolamento prevede che i dipartimenti sono strutture di livello dirigenziale articolate in direzioni generali accomunate da omogeneità funzionale corrispondenti a settori organici di materie. L'apparato organizzativo della Giunta regionale si articola in cinque dipartimenti; a ciascun dipartimento è preposto un capo dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento e di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi attribuite, nonché di

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - fax 0817962764 - Pec: dg14.uod10@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza – Certificazioni Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale Vita

vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house di riferimento. L'incarico di capo dipartimento, come si legge nell'art. 7, è attribuito con decreto del Presidente della Giunta, sentiti gli assessori delegati. I Capi Dipartimento firmano le proposte di deliberazioni che il Presidente e gli assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale, nonché le proposte di decreti presidenziali. Adottano altresì gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del Dipartimento cui sono preposti.

Alla luce della previsione regolamentare di cui sopra appare pertanto con estrema evidenza che l'incarico attribuito al dott. Torda ha determinato la nascita del rapporto organico con la Pubblica Amministrazione conferente in maniera per nulla difforme rispetto agli altri rapporti alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, in quanto sicuramente l'ufficio cui inerisce l'incarico attribuito è in grado di manifestare la volontà dell'ente, deputato ad imputare all'ente cui appartiene non solo gli effetti di una determinata attività giuridica da esso espletata, ma anche l'intera fattispecie.

Per quanto concerne il *periculum in mora* si ricorda che è necessario che il ricorrente ex art. 700 c.p.c. allegi specificamente la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti "una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario". Gli ulteriori aspetti del danno (all'immagine o alla vita professionale o di relazione), proprio in ossequio ai principi informativi dell'ordinamento, deve essere allegato (art. 414 c.p.c.) e provato (art. 2697 c.c.), quanto meno in via presuntiva (e, per quanto qui rileva, con la sommarietà consentita dalla natura del mezzo azionato), nella sua ontologica esistenza.

In caso contrario, invero, si introdurrebbe una sorta di presunzione dell'esistenza del danno che non trova giustificazione in alcuna norma positiva.

Tale allegazione non risulta agli atti e, pertanto, non si ritiene in alcun modo sussistente il *periculum in mora* per le doglianze prospettate nel ricorso attesa la genericità delle stesse in considerazione del costante orientamento giurisprudenziale in base al quale l'essenza dell'irreparabilità del danno non può essere limitata e consistere nella mera irrisarcibilità dello stesso. In ogni caso, dalla nota con cui è stata comunicata la presa d'atto del raggiungimento del limite di età previsto dalla normativa modificata dall'art. 1 del D.L. 90/2014, in alcun modo può derivare un danno all'immagine al ricorrente atteso che le motivazioni riferite attengono a presupposti normativi ben individuati: eventuali timori riferiti dal ricorrente non rinvencono alcun fondamento nella concreta fattispecie, in cui la nota impugnata si iscrive quale atto dovuto nell'ambito della ordinaria gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, si esprimono perplessità in ordine alla paventata perdita di chance per futuri incarichi di pari livello: si ricorda, infatti, che in virtù delle previsioni dell'art. 6 del d.l. 90/2014, di cui si è discusso sopra, al ricorrente, in quanto soggetto in quiescenza, è preclusa per legge la futura attribuzione di incarichi di pari livello di quello conferito dalla Giunta Regionale della Campania:



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza - Certificazioni Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale Vita

non si comprende, pertanto, il richiamo effettuato dal magistrato a tale danno nella individuazione della sussistenza del periculum in mora.

Tutto ciò premesso, ci si rimette all'Avvocatura per ogni ulteriore considerazione e valutazione in ordine alla opportunità di proporre reclamo anche alla luce di quanto esposto e rappresentato in questa sede, considerato, altresì, il contrasto giurisprudenziale determinatosi con la pronuncia di rigetto resa nel procedimento cautelare promosso dalla dr.ssa Mautone e non reclamato: si invita a comunicare, in caso di proposizione del previsto gravame, la data di udienza, onde consentire alla scrivente le eventuali determinazioni di competenza.

Si allegano:

- copia contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 co. 6 d.lgs. 165/2001 n. 01 del 24/05/2012 :

- estratto relazione del disegno di legge 741 AS (che ha illustrato il testo del D.L. 223/2006 poi conv. in legge n. 248/2006).

- parere n. 14862 del 10/04/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica

- estratto relazione al Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (art. 5 comma 9)

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Sorrentino



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

2013
CPAI Dipartimento delle Risorse
Finanziarie, Umane e Strumentali

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0198577 23/03/2015 13,23
Mitt. : A.G.C.A. Avvocatura

Ass. : 8514 Direzione Generale per le Riso...

Classifica : 4.



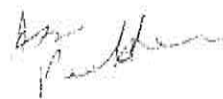
→ Alla Direzione Generale
per le Risorse Umane
8514 Sede

Oggetto: Ordinanza *ex art.700 c.p.c.* del Tribunale di Napoli – Sezione lavoro- ricorrente Torda
Stefano Luigi c/ R.C.
CC. 7/2015

Nel far seguito alla precorsa corrispondenza sul tema, si comunica che, all'esito di approfondimenti della questione di merito dedotta nel giudizio indicato nell'oggetto e alla luce della nota prot. 5421/UDCP/GAB/GAB del 21.03.2015, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha rappresentato la insussistenza d'interesse alla proposizione del reclamo avverso l'ordinanza, peraltro già eseguita, la scrivente non procederà all'impugnativa del provvedimento *de quo*.

avv. Maria d'Elia

22/03/2015



Regione Campania



Il Presidente

Prot. 5421/UDCP/GAB/GAB
DEL 21/03/2015

UD 04
UD 10
23/3
CP

All'Avvocato Capo
Ufficio Speciale Advocatura

E p.c. all'Assessore al Personale

Oggetto : Art 1 e 6 DL90/2014 convertito in legge 114/2014 Capo Dipartimento S.
Torda - risoluzione rapporto di lavoro - ordinanza Tribunale di Napoli del
26/2/2015.

Con riferimento alla nota prot. n. 2015/185599 del 18.3.2015, accogliendo le
valutazioni di codesta Advocatura, si ritiene che non sussistano le condizioni per la
proposizione del reclamo avverso l'ordinanza in oggetto, peraltro già eseguita
dall'Amministrazione.

PROV. N. 562/SP

27 MAR 2015

Stefano Caldoro

24/03/2015